

Amministratore di sostegno e polizza vita: no ai beneficiari

L'autorizzazione del giudice tutelare a forme di investimento non include la scelta dei beneficiari e legittima l'erede all'annullamento parziale della polizza vita.

Monica Cerchi Diritto Civile & Diritto di Famiglia 24 Settembre 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 24 settembre 2026: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25476 depositata il 17 settembre 2026, ha chiarito i confini tra poteri di investimento dell'amministratore di sostegno e autonomia successoria dell'amministrato, stabilendo che la clausola di designazione dei terzi beneficiari in una polizza vita costituisce elemento naturale ma non essenziale del contratto ed è autonomamente annullabile ex art. 412 c.c. ove priva di specifico avallo tutelare.

Abstract (Italiano)

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, 17 settembre 2026, n. 25476 affronta il delicato rapporto tra gestione patrimoniale nell'amministrazione di sostegno e tutela delle prerogative successorie dell'incapace. La Suprema Corte sancisce che l'autorizzazione generica rilasciata dal giudice tutelare per l'impiego fruttifero di capitali mediante polizza assicurativa sulla vita non abilita l'amministratore a indicare arbitrariamente i beneficiari dell'indennizzo. Essendo tale clausola un elemento naturale ma non essenziale del contratto di assicurazione, il suo inserimento senza apposito decreto tutelare integra un eccesso di mandato annullabile ex art. 412 c.c. ad opera dell'erede testamentario leso, senza pregiudizio per l'efficacia dell'investimento.

Abstract (English)

In judgment no. 25476 of September 17, 2026, the Italian Supreme Court of Cassation clarifies the legal boundaries governing support administration and life insurance investments. The Court held that a guardian's judicial authorization to invest funds through



a life insurance policy does not implicitly extend to the discretionary appointment of beneficiaries. Since the beneficiary designation clause represents a natural yet non-essential component of the insurance contract, its unauthorized execution constitutes an ultra vires act voidable under Article 412 of the Italian Civil Code upon request of the testamentary heir, leaving the underlying financial investment contract fully operative.

Punti Chiave

- **Portata dell'autorizzazione tutelare:** Il decreto del giudice tutelare che approva la richiesta di investimento in una polizza vita non include implicitamente la facoltà di individuare i soggetti beneficiari dell'indennizzo mortis causa.
- **Natura della clausola di designazione:** L'indicazione del terzo beneficiario costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di assicurazione, poiché il codice civile considera il beneficiario un soggetto eventuale a fronte dei due soggetti necessari: assicuratore e contraente.
- **Rimedio dell'annullamento parziale:** L'arbitraria designazione dei beneficiari compiuta dall'amministratore di sostegno eccede l'oggetto dell'incarico ed è impugnabile ex art. 412 c.c. senza determinare la caducazione dell'intera operazione finanziaria.
- **Legittimazione dell'erede testamentario:** L'erede testamentario è legittimato all'azione di annullamento dell'individuazione dei beneficiari, avendo tale atto prodotto l'effetto di sottrarre la somma alla successione testamentaria dell'amministrato.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di amministrazione di sostegno, l'autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare per l'impiego fruttifero di capitali dell'amministrato mediante la stipulazione di una polizza assicurativa sulla vita non abilita il gestore a designare arbitrariamente i beneficiari dell'indennizzo contrattuale, neppure mediante il generico rinvio alla cerchia degli eredi legittimi. Poiché la clausola di identificazione dei beneficiari integra un elemento naturale e non essenziale del negozio assicurativo, la sua introduzione in carenza di uno specifico e circostanziato provvedimento autorizzatorio configura un atto eccedente l'oggetto

dell'incarico, impugnabile mediante l'azione di annullamento parziale riservata ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 412 cod. civ., ivi compreso l'erede testamentario leso, restando pienamente valido ed efficace il rapporto contrattuale di investimento.

01. Amministratore di sostegno e polizza vita: la delimitazione dei poteri gestori e le prerogative dell'erede

La gestione del **patrimonio mobiliare** appartenente a persone beneficiarie di **misure di protezione** impone un costante coordinamento tra le **esigenze conservative** dell'attivo e il rispetto dell'**autonomia dispositiva** del beneficiario. Nel quadro delineato dalla disciplina codicistica, il tema del rapporto tra **amministratore di sostegno e polizza vita** solleva interrogativi di primario rilievo sistematico allorché la stipula contrattuale travalichi la mera funzione finanziaria per incidere sull'**assetto successorio** dell'interessato. La decisione pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza 17 settembre 2026, n. 25476, affronta espressamente la validità della **clausola di designazione dei beneficiari** inserita dall'amministratore in assenza di un puntuale vaglio preventivo da parte dell'**autorità tutelare**.

L'arresto di legittimità in esame chiarisce che la ricerca di **rendimenti finanziari** idonei a preservare o accrescere le risorse dell'amministrato non autorizza il gestore a determinare la **destinazione post-mortem** dei capitali assicurati. Laddove l'amministratore proceda all'individuazione dei soggetti beneficiari richiamando genericamente gli **eredi legittimi** a fronte della successione come voluta dall'amministrato e, cioè, di quella testamentaria, si determina una grave deviazione funzionale. Come statuito dal Supremo Collegio, l'indicazione dei beneficiari eccede l'oggetto dell'incarico e dell'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 412 c.c.¹ Tale condotta produce la sottrazione materiale delle somme alla successione testamentaria voluta dal disponente, abilitando i **soggetti legittimati** a promuovere l'**azione caducatoria** prevista dalla legge.

La pronuncia assume una **valenza nomofilattica** fondamentale poiché disarticola la tesi secondo cui l'autorizzazione alla stipula dell'investimento comporterebbe un **potere implicito** e incondizionato di regolamentazione del beneficio contrattuale. Il principio affermato riafferma l'ambito applicativo dell'[art. 412 c.c.](#), evidenziando come l'atto che eccede l'autorizzazione concessa per l'operazione non possa sottrarre i beni alla successione testamentaria voluta dall'amministrato.

02. La vicenda processuale: dall'istanza di investimento al contenzioso successorio

2.1 — L'istanza dell'amministratore e la formula autorizzatoria del giudice tutelare

La controversia trae origine dalla complessa vicenda patrimoniale che ha visto coinvolto un soggetto sottoposto ad **amministrazione di sostegno**, successivamente deceduto dopo aver disposto dei propri beni mediante **testamento**. Nel corso dell'espletamento dell'incarico tutelare, l'amministratore di sostegno nominato aveva depositato presso l'ufficio del **giudice tutelare** un'apposita istanza finalizzata a impiegare la rilevante somma liquida di **trecentocinquantamila euro** in strumenti a basso rischio. Nel testo della domanda il professionista domandava l'autorizzazione a investire detta somma nella **polizza vita** denominata Aviva soluzione crescita ovvero in titoli di Stato, buoni postali fruttiferi o altri **strumenti finanziari equipollenti**, al fine, come rilevato dalla Suprema Corte, di preservare, se non incrementare, il patrimonio dell'amministrato.

Il magistrato tutelare, esaminata la richiesta nella medesima giornata di deposito, apponeva in calce la sintetica formula "**Visto si autorizza**", senza dettare ulteriori prescrizioni in ordine alle clausole accessorie o alla destinazione dell'**indennizzo assicurativo** in ipotesi di premorienza del contraente. Munito di tale provvedimento, l'amministratore di sostegno procedeva alla sottoscrizione del **contratto di assicurazione**, inserendo tuttavia nel modulo

contrattuale la clausola con cui venivano designati quali beneficiari del capitale in caso di morte i propri **eredi legittimi**. Al decesso dell'amministrato, tale dicitura contrattuale determinava l'attribuzione della provvista assicurativa in capo alla nipote quale parente entro i gradi della **successione legittima**, estromettendo l'**erede designato per testamento** dall'incasso delle somme investite.

2.2 — Gli esiti di merito dinanzi al Tribunale e alla Corte territoriale di Roma

Ritenendosi gravemente leso nella propria qualità successoria, l'**erede testamentario** conveniva in giudizio dinanzi al **Tribunale di Roma** la compagnia di assicurazione e l'amministratore di sostegno, chiedendo in via principale l'accertamento della **nullità o l'annullamento** della designazione del beneficiario e la conseguente condanna della società assicuratrice alla liquidazione della polizza in proprio favore. In via subordinata, l'attore instava per la condanna dell'amministratore al **risarcimento del danno** commisurato all'entità della **provvista assicurativa** indebitamente devoluta a terzi. Il giudice di prime cure disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della beneficiaria legittima e della compagnia assicuratrice della **responsabilità professionale** dell'amministratore, rigettando integralmente le domande attoree con sentenza n. 14569 del 2022.

Interposto gravame dinanzi alla **Corte d'Appello di Roma**, il collegio distrettuale con sentenza n. 6381 del 5 ottobre 2023 confermava la statuizione di primo grado. La Corte capitolina riteneva che la stipulazione di una **polizza assicurativa sulla vita** postulasse naturalmente la nomina di un beneficiario per l'ipotesi di decesso dell'assicurato. Su tale premessa, i giudici territoriali argomentavano che, in assenza di espresse limitazioni statuite nel **decreto di autorizzazione**, il potere di designare il terzo dovesse ritenersi implicitamente compreso nella generica autorizzazione all'investimento. Tale impianto argomentativo veniva tuttavia impugnato dall'erede soccombente mediante **ricorso per cassazione** articolato su tredici motivi, volto a denunciare l'illegittima espansione dei poteri dell'amministratore e la violazione dell'[art. 412 c.c.](#)

03. La struttura del contratto di assicurazione sulla vita e la natura della designazione beneficiaria

3.1 — I soggetti necessari del rapporto assicurativo e la figura eventuale del terzo

Per comprendere la portata innovativa dell'intervento nomofilattico occorre esaminare la morfologia causale dell'**assicurazione sulla vita a favore di terzi** disciplinata dall'[art. 1920 c.c.](#) Sotto il profilo strutturale, il negozio assicurativo si perfeziona mediante l'accordo tra due soli **soggetti indefettibili**: l'**assicuratore**, che assume il rischio e si obbliga al pagamento del capitale o della rendita al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, e il **contraente**, su cui grava l'obbligazione di corrispondere il premio pattuito. La figura del **terzo beneficiario** non partecipa alla formazione del consenso negoziale e non acquisisce la qualità di parte contrattuale in senso sostanziale, configurandosi quale destinatario di una stipulazione accessoria a suo favore.

Sul piano sistematico, la disciplina codicistica individua nel contratto di assicurazione due soli soggetti necessari, l'assicuratore e il contraente, configurando il beneficiario quale parte meramente eventuale del rapporto. Proprio tale struttura evidenzia come la designazione non costituisca un obbligo di legge né un **elemento indefettibile** del programma negoziale. Il contraente può legittimamente riservare a sé medesimo la titolarità della prestazione o omettere del tutto la clausola di attribuzione, consentendo che la liquidazione confluisca nel **patrimonio relitto** alla propria morte a beneficio della successione legittima o testamentaria.

3.2 — L'elemento naturale della designazione e l'ammissibilità dell'invalidità parziale

Muovendo da tali premesse dogmatiche, la Terza Sezione della Cassazione compie un decisivo passaggio chiarificatore: la **clausola contrattuale di identificazione dei beneficiari** non assurge a requisito di validità o elemento essenziale del tipo negoziale, ma si qualifica unicamente come **elemento naturale** del contratto di assicurazione. Tale clausola può mancare sin dall'origine senza che ne risulti menomata la causa di investimento previdenziale o finanziario voluta dal disponente. Ne discende che la clausola di identificazione dei beneficiari può essere superata dalla volontà delle parti o anche mancare del tutto.

La qualificazione della designazione quale elemento meramente naturale produce immediate ripercussioni sulla disciplina dei **vizi del negozio gestorio**. Qualora la clausola sia stata stipulata in assenza dei prescritti presupposti autorizzatori o in eccedenza rispetto all'incarico conferito all'amministratore, l'invalidità colpisce esclusivamente la pattuizione accessoria di favore verso i terzi. La Suprema Corte sancisce difatti espressamente che la clausola dei beneficiari è elemento naturale non essenziale e il suo annullamento non travolge la polizza¹. L'ordinamento ammette la **caducazione mirata** della singola clausola viziatrice, salvaguardando il contratto di investimento e rimettendosi al giudice di rinvio ogni ulteriore statuizione sulle conseguenze patrimoniali.

04. Il bilanciamento tra conservazione del patrimonio e salvaguardia della volontà testamentaria

L'inquadramento dogmatico dell'**amministrazione di sostegno**, introdotta dalla Legge n. 6 del 2004, è retto dal principio fondamentale della **salvaguardia della dignità** e della capacità residuale dell'individuo protetto. A differenza dei rigidi automatismi che caratterizzavano il previgente sistema imperniato sulla tradizionale interdizione, l'istituto disciplinato dagli artt.

404 e seguenti del codice civile mira a modellare l'intervento dell'amministratore sulle specifiche fragilità del beneficiario, limitando la sfera di **rappresentanza legale** o di assistenza agli atti strettamente necessari alla cura della persona e alla **gestione del patrimonio**. In tale cornice, l'amministratore non si sostituisce all'amministrato nella disponibilità dei **diritti personalissimi**, né assume una potestà generale e incondizionata di destinazione delle sostanze relitte.

La scelta di allocare la liquidità dell'amministrato in **contratti assicurativi** a contenuto misto o finanziario risponde sovente a prudenti logiche di **conservazione del capitale** e di riparo dall'erosione inflattiva. Tuttavia, quando lo strumento adoperato include clausole di devoluzione del capitale a terzi per l'evento della morte, l'operazione gestoria rischia di intercettare dinamiche analoghe a quelle delle **liberalità indirette** ovvero delle disposizioni successorie. L'attribuzione del beneficio patrimoniale a determinati soggetti prescelti dal gestore produce l'effetto materiale di deviare il flusso monetario al di fuori dell'asse ereditario, privando di efficacia pratica le disposizioni di ultima volontà formalmente adottate dal de cuius. È proprio sul terreno della **disciplina della successione ereditaria** che la funzione di protezione dell'incapace incontra il limite invalicabile dell'**intangibilità testamentaria**.

« L'amministrazione di sostegno non può trasmodare in uno strumento di surrettizia redistribuzione successoria, dovendo ogni allocazione patrimoniale rispettare la volontà espressa dell'amministrato. »

Consentire all'amministratore di sostegno di individuare arbitrariamente i beneficiari della polizza equivarrebbe ad attribuirgli un **potere di disposizione mortis causa** che l'ordinamento vieta radicalmente. L'atto di designazione del terzo beneficiario presenta una forte **coloritura personale** ed esige, qualora non sia compiuto direttamente dall'amministrato nell'ambito della propria capacità naturale conservata, una specifica e ponderata **autorizzazione del magistrato tutelare**, sorretta da un'istruttoria mirata e dalla rigorosa ricognizione delle intenzioni precedentemente espresse dall'interessato o desumibili dalla sua condotta di vita.

05. La pronuncia della Cassazione: insufficienza della formula generica e rimedi caducatori

5.1 — L'autorizzazione all'investimento non comprende l'individuazione dei beneficiari

Nell'accogliere il quinto e il sesto motivo di ricorso formulati dall'erede testamentario, la Suprema Corte censura apertamente la **ricostruzione interpretativa** adottata dai giudici di merito. L'errore prospettico della Corte territoriale risiedeva nell'aver configurato un nesso di **implicazione necessaria** tra l'investimento autorizzato e la determinazione dei destinatari dell'indennizzo. Nel caso di specie, la richiesta dell'amministratore era testualmente circoscritta all'**investimento finanziario** della provvista di trecentocinquantamila euro per tutelare l'integrità del patrimonio dell'amministrato. Di conseguenza, il provvedimento tutelare emesso con la clausola **"Visto si autorizza"** non poteva estendersi oltre il perimetro dell'istanza su cui era chiamato a provvedere.

I giudici di legittimità enunciano con rigore il discrimine tra **gestione conservativa** ed **eterodirezione successoria**. Nel pronunciarsi sul vizio dell'atto, la Corte stabilisce che l'autorizzazione a forme di investimento non si estende automaticamente alla designazione dei beneficiari¹. L'aver proceduto all'individuazione dei beneficiari, sia pure mediante il generico rinvio alla categoria degli **eredi legittimi**, rappresenta un atto non coperto dal **titolo giudiziale**. Tale determinazione configura un'attività eccedente l'oggetto dell'incarico, la quale risulta esulante dalla finalità dell'investimento autorizzato, inteso a preservare, se non incrementare, il patrimonio dell'amministrato.

5.2 — La legittimazione dell'erede e il regime dell'annullamento ex art. 412 cod. civ.

L'eccedenza dai poteri autorizzati e dai limiti dell'incarico gestorio trova la sua espressa disciplina sanzionatoria nel disposto dell'[art. 412, comma 1, c.c.](#), secondo cui gli atti compiuti

dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in **eccesso rispetto ai poteri** conferiti dal giudice tutelare possono essere annullati. La **legittimazione attiva** all'esercizio della relativa azione è espressamente conferita, tra gli altri, al beneficiario dell'amministrazione e ai suoi **eredi ed aventi causa**. In forza di tale prescrizione normativa, l'erede testamentario che veda pregiudicata la propria delazione patrimoniale per effetto dell'arbitraria designazione contrattuale è pienamente abilitato a promuovere l'**impugnazione della clausola** viziata.

La Cassazione osserva che l'annullamento dell'atto era stato richiesto sin dal primo grado dalla difesa del ricorrente in forza dell'[art. 412 c.c.](#), e ribadisce che la clausola dei beneficiari, in quanto elemento naturale e non essenziale, è suscettibile di essere annullata senza che ne risulti viziato l'intero contratto. Ciò comporta che l'atto, avendo sottratto la somma alla successione voluta dall'amministrato, è suscettibile di annullamento, spettando al giudice di rinvio pronunciarsi sulle domande di merito e sugli effetti della caducazione.

06. Rilievi critici e prassi tutelare: la formulazione delle istanze di investimento

6.1 — L'onere di puntuale indicazione a carico dell'amministratore di sostegno

Dalla decisione della Suprema Corte discende sul piano operativo l'opportunità di indicare in modo specifico l'eventuale designazione dei beneficiari sin dalla formulazione dell'istanza al giudice tutelare. Nella gestione ordinaria dei patrimoni tutelati, l'impiego di formule autorizzatorie sintetiche o stereotipate ("Visto si autorizza") rappresenta una prassi diffusa; tuttavia, la fattispecie esaminata suggerisce l'adozione di un'analitica delimitazione dell'atto autorizzato. A parere di chi scrive, l'amministratore che intenda procedere a simili operazioni dovrebbe valutare un puntuale **onere di specificazione** sin dalla stesura dell'istanza iniziale.

Qualora la polizza prescelta richieda necessariamente l'indicazione di una destinazione in caso di premorienza dell'assicurato, l'amministratore deve sottoporre al giudice tutelare una **formale proposta** in ordine ai beneficiari, allegando le ragioni oggettive della scelta e verificando la sussistenza di **pregresse disposizioni testamentarie**. Il giudice tutelare, a sua volta, non può limitarsi a un generico visto, dovendo vagliare espressamente se l'individuazione prospettata risponda all'**interesse dell'amministrato** o rischi di sovvertirne la pianificazione successoria. In mancanza di un tale **decreto autorizzatorio puntuale**, la designazione operata d'ufficio dal contraente legale resta irrimediabilmente esposta all'azione caducatoria degli eredi.

6.2 — La posizione della compagnia assicuratrice e le azioni risarcitorie

Sul piano operativo e nell'ottica delle cautele contrattuali, si pone per gli operatori la questione della diligenza esigibile dalle **compagnie assicuratrici** e dagli intermediari finanziari. A parere di chi scrive, nella prassi delle liquidazioni assicurative appare opportuno verificare la puntuale corrispondenza tra l'autorizzazione tutelare esibita e le clausole accessorie inserite nella polizza, al fine di prevenire contestazioni sulla legittimazione dei terzi beneficiari designati dal contraente legale.

Un ulteriore profilo di indagine concerne le correlate **domande risarcitorie** proposte dall'erede nei confronti dell'amministratore per violazione dei **doveri professionali** ex [art. 410 c.c.](#) Nel giudizio approdato in Cassazione, i motivi dedicati alla **responsabilità civile dell'amministratore** sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specifica impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello. Ciononostante, sul piano dei principi generali, resta ferma la configurabilità di una **responsabilità per danni** in capo al gestore tutelare che, contravvenendo alle prescrizioni dell'incarico, provochi l'indebito pagamento dell'indennizzo a soggetti non legittimati, esponendo il patrimonio successorio a complesse **azioni di ripetizione**.

07. Conclusioni: il principio di diritto e il perimetro del nuovo esame in sede di rinvio

La sentenza n. 25476/2026 della Terza Sezione Civile costituisce un rilevante contributo nell'elaborazione dei confini dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, chiarendo che l'autorizzazione a forme di investimento non può intendersi estesa automaticamente o implicitamente all'arbitraria individuazione dei beneficiari in assenza di specifiche indicazioni. Stabilendo la scissione tra la stipulazione del contratto e la clausola accessoria di designazione, la decisione riconduce la fattispecie nell'ambito dei **presidi legali** dell'[art. 412 c.c.](#)

In sede di rinvio, la **Corte d'Appello di Roma** sarà vincolata al principio di diritto statuito dalla Cassazione, in forza del quale l'individuazione dei beneficiari compiuta in difetto di specifica autorizzazione è impugnabile ex [art. 412 c.c.](#), spettando al collegio territoriale compiere il nuovo esame della fattispecie e statuire sulle conseguenze patrimoniali dell'annullamento.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 404 c.c.](#) — Amministrazione di sostegno e finalità di protezione delle persone prive di autonomia.

[Art. 405 c.c.](#) — Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno e determinazione dell'oggetto dell'incarico.

[Art. 409 c.c.](#) — Effetti dell'amministrazione di sostegno e capacità residua del beneficiario.

[Art. 410 c.c.](#) — Doveri dell'amministratore di sostegno e tempestiva informazione del giudice tutelare.

[Art. 411 c.c.](#) — Norme applicabili all'amministrazione di sostegno e rinvio alla tutela.

[Art. 412 c.c.](#) — Annullabilità degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di legge o in eccesso dei poteri.

[Art. 1920 c.c.](#) — Assicurazione a favore di un terzo e modalità di designazione del beneficiario.

[Art. 1921 c.c.](#) — Revoca del beneficio nell'assicurazione sulla vita.

[Art. 1923 c.c.](#) — Diritti dei creditori e degli eredi sulle somme dovute dall'assicuratore.

Giurisprudenza citata

1. **Cass. civ., Sez. III, Sent. 17 settembre 2026, n. 25476** — In tema di amministrazione di sostegno e investimenti assicurativi, l'autorizzazione del giudice tutelare alla stipula di una polizza vita a fini di impiego del patrimonio non comprende implicitamente la designazione dei beneficiari, la quale costituisce elemento naturale ma non essenziale del contratto di assicurazione; l'arbitraria individuazione dei beneficiari compiuta dall'amministratore eccede l'oggetto dell'incarico e legittima l'erede all'azione di annullamento parziale della sola clausola ex art. 412 c.c. senza caducazione dell'intero contratto. Esito: accoglie in parte il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. Punto: motivazione, parr. 15-21.



Monica Cerchi

Avvocata del Foro di Roma

Si occupa di diritto di famiglia. Per Metodo Giuridico commenta la giurisprudenza in materia di rapporti familiari, tutela dei minori e crisi della coppia.